



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 3/2016

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA- SERV. DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".

In vista della prossima indizione del referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare - per il quale nella riunione del Consiglio dei Ministri del 10 c. m. è stata deliberata la data di votazione del 17 aprile 2016 - si rappresenta quanto segue.

La legge 6 maggio 2015, n. 52, reca, oltre alla riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati, anche alcune modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.

In particolare tale legge (articolo 2, comma 37, lettera a), che integra la legge n. 459/01 con l'articolo 4-bis) introduce una normativa **a regime** sul voto degli elettori temporaneamente all'estero, mentre la tematica è stata precedentemente disciplinata da disposizioni esclusivamente transitorie; da ultimo, si veda il decreto-legge n. 223/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 232 del 2012.

Ed invero, ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l'inserimento d'ufficio in elenco elettori dei residenti all'estero, viene ora riconosciuto stabilmente per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - **previa espressa opzione valida per un'unica consultazione** - agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonchè ai familiari con loro conviventi.

Con procedura innovativa ed in un'ottica di semplificazione e di economia di tempi, il comma 2 del suddetto art. 4-bis prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza debba pervenire al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).

Attesa l'estrema ristrettezza dei tempi ed in sede di prima attuazione con le consultazioni referendarie del corrente anno, si esprime l'avviso che il suddetto termine debba considerarsi meramente ordinatorio, al fine di garantire comunque il diritto al voto costituzionalmente tutelato; pertanto, i comuni considereranno valide le opzioni pervenute in tempo utile ai fini della loro comunicazione al Ministero dell'interno entro il trentesimo giorno antecedente la votazione in Italia.

L'opzione può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione delle consultazioni; essa può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure può essere recapitata a mano al comune anche da persona diversa dall'interessato.

Ed invero, la prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori si correla sia all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli elettori in questione per uno dei motivi e nel periodo richiesti dalla legge per l'ammissione al voto per corrispondenza, sia di acquisire i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, beninteso previa cancellazione da parte dei comuni dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali per la medesima consultazione (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).

Pertanto, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di **almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione**, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove dichiarare espressamente tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purchè il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si trasmette, in allegato - al fine di permetterne la necessaria **diffusione a vista** con ogni mezzo ritenuto idoneo tra cui in ogni caso il sito internet della prefettura e quello di ogni comune - un apposito **modello di opzione** che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello, per agevolarne la compilazione da parte degli elettori, è stato predisposto in formato PDF editabile, con alcuni campi resi obbligatori.

Il comune, appena ricevuta l'opzione, trasmette immediatamente a questa Direzione centrale, mediante apposita procedura informatica, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore - specificando anche il consolato di competenza - con le modalità indicate nel manuale di utilizzo che sarà pubblicato nei prossimi giorni presso la intranet del D.A.I.T. nella nuova applicazione "Elettori all'Estero", disponibile all'indirizzo <https://daitweb.interno.it> ed a disposizione degli incaricati dei comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione. A tale scopo, gli amministratori di prefettura dovranno inserire nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni D.A.I.T. gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori all'Estero".

Il termine del trentesimo giorno per le suddette trasmissioni delle generalità degli elettori da parte dei comuni è strettamente correlato alla circostanza che, entro il ventottesimo giorno, Il Ministero dell'interno dovrà comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la trasmissione agli uffici consolari competenti, i quali, a loro volta, inseriranno i nomi degli elettori in elenchi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

speciali finalizzati all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Ponendosi le comunicazioni dei comuni come presupposti essenziali per la formazione degli elenchi ed il loro successivo inoltro, si vorrà richiamare l'attenzione degli stessi Enti ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti, svolgendo nel contempo attenta opera di vigilanza sull'effettiva immediatezza delle comunicazioni a questa Direzione - in ogni caso da perfezionare si ribadisce entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni - atteso che tale adempimento risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

I commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis demandano a specifiche intese fra le Amministrazioni interessate la definizione in concreto delle modalità tecnico-organizzative riguardanti l'esercizio del voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati) in Stati ove non sia possibile il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificata dalla legge n. 52/15.

In attuazione di tale prescrizione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, con Intesa del 4 dicembre 2015, hanno concordato le relative procedure. Di seguito si riportano testualmente le parti d'interesse della suddetta Intesa:

"1.2 Presentazione dell'opzione per il voto per corrispondenza

1.2.1. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/01 possono presentare l'opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-bis al comune d'iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le opzioni contengono i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

1.2.2. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione per il tramite del proprio comando. Il comando trasmette senza indugio le opzioni tempestivamente presentate all'ufficio consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del Servizio pubblico di connettività.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

1.2.3. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione tramite l'ufficio consolare competente per territorio.

1.2.4. L'ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente, con mezzi telematici."

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con questa Direzione centrale, gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica a questo Dicastero anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si vorrà, quindi, richiamare l'attenzione dei comuni affinché gli stessi, anche per tali elettori, provvedano con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.

o o o

Le altre disposizioni introdotte dal comma 37, lettere b) e seguenti e dal comma 38 del citato art. 2 della legge n. 52/15 risultano sostanzialmente conseguenti alle "novelle" introdotte per il voto dei temporanei all'estero.

Tuttavia, la lettera e) del comma 37 dispone l'abrogazione dell'articolo 19 della legge 459/2001, che prevedeva, per l'esercizio del voto per corrispondenza, la conclusione di intese in forma semplificata con i governi degli Stati di residenza dei cittadini italiani residenti all'estero.

Inoltre, la successiva lettera f) integra l'articolo 20 della legge 459/2001 inserendovi il comma 1-bis, che prevede l'impossibilità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti in Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate condizioni previste espressamente dallo stesso comma (segretezza della corrispondenza, nessun pregiudizio per chi vota,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ecc...)). Tale disposizione è di portata generale, riferendosi sia agli elettori residenti che a quelli temporaneamente all'estero, fatta salva per questi ultimi - purchè però rientrino nelle categorie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis - la possibilità del voto per corrispondenza, secondo la speciale procedura prevista nella suddetta, apposita Intesa.

Conseguentemente, si rappresenta sin d'ora che, anche ai fini degli adempimenti relativi al voto dei residenti all'estero, i comuni riceveranno da questa Direzione centrale - una volta pervenuta apposita comunicazione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - l'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 20.

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai Sindaci, ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali nonché agli Ufficiali elettorali, vigilando assiduamente sul suo corretto adempimento e fornendo loro ogni utile supporto, ove richiesto.

OR/CUT

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati